

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4383

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

*Presentata il 29 novembre 1989*

### Integrazione del trattamento pensionistico riconosciuto ai genitori dei caduti in guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone alla vostra attenzione, trova fondamento nella rilevazione della grave carenza che, sotto il profilo della consistenza e della equità, caratterizza l'attuale trattamento economico dei genitori dei caduti fissato, peraltro, dalla recente legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante « Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».

E che la cennata carenza sia grave è rappresentata dalle attuali misure delle pensioni attribuite ai pochi superstiti genitori dei caduti (lire 210.700 mensili, che si riducono a lire 140.500 mensili ove coesistano le vedove o gli orfani degli stessi caduti).

Ciò per non parlare delle disparità di trattamento riservato ai medesimi genitori rispetto ad altre categorie di pensionati le quali, al verificarsi delle condizioni di accertato disagio economico, frui-

scono di uno speciale assegno (assegno di maggiorazione) avente carattere integrativo della loro pensione tabellare.

Come possa da taluno ritenersi « adeguata » ai tempi una pensione come quella sopra specificata quando il Parlamento ha recentemente indicato in lire 550.000 mensili il minimo vitale da riconoscere a tutti i pensionati italiani, è un *rebus* di non poco conto.

A tale considerazione va aggiunta quella, non meno rilevante, che afferisce alla entità della cosiddetta pensione sociale (lire 245.000 mensili) attribuita dallo Stato a tutti i cittadini indigenti senza che gli stessi abbiano nei confronti della comunità nazionale alcun diritto di carattere risarcitorio.

Ebbene, tale pensione sociale non compete ai genitori dei caduti in quanto pensionati di guerra (articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Va inoltre chiarito, in proposito, che i genitori dei caduti, per poter fruire di quella misera pensione di guerra che agli stessi compete, devono dimostrare l'esistenza di uno stato di bisogno e devono altresì trovarsi, per età o inabilità, in condizioni di non poter provvedere alla propria sopravvivenza senza il concorso dello Stato nei limiti resi noti.

Quanto finora esposto potrebbe indurre alla incredulità ed al sorriso che di solito si concede alle battute scherzose, in luogo degli altri sentimenti e del pianto che non dovremmo reprimere se la constatazione della realtà dei fatti dovesse convincerci, come in effetti dobbiamo convincerci, che ci troviamo di fronte ad un caso per il quale non resta che chiederci come ciò sia possibile e cosa si aspetti a sanare questa palese ingiustizia.

La presente proposta di legge ha lo scopo, appunto, di dare un po' di tranquillità ai genitori dei caduti.

Con l'articolo 1, si propone l'istituzione di uno speciale assegno aggiuntivo, ai genitori dei caduti, per consentire agli stessi di fruire di un elemento integrativo della loro pensione, ancorché in misura inferiore a quelle in atto percepite da altri pensionati di guerra, versanti in analoghe condizioni di disagio economico, mediante l'istituto dell'assegno di maggiorazione.

L'onere che si prevede per tale provvedimento è valutabile intorno a lire 15 miliardi ed è soggetto a ridursi notevolmente già nei prossimi anni per l'età

avanzata raggiunta dai circa 26.000 superstiti soggetti di diritto.

Con l'articolo 2, si ritiene del tutto equo prevedere che, con cadenza biennale, si avvii una trattativa tra il Governo ed i rappresentanti delle categorie interessate, in vista di una eventuale revisione dei trattamenti pensionistici di guerra.

Deve infatti considerarsi opportuna ed anzi necessaria una diretta consultazione al livello sopra indicato che comprenda anche la destinazione delle somme già stanziata in bilancio per il pagamento delle pensioni di guerra ed in effetti non erogate a causa della premorienza dei beneficiari congiunti dei caduti in guerra.

L'articolo 3, infine, prevede la copertura della spesa. A tal riguardo è opportuno far osservare che il Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro — onorevole Rubbi — ha affermato testualmente che ... « i fondi iscritti al capitolo 6171 sono tali da offrire un'adeguata copertura ad un provvedimento di rivalutazione delle pensioni di guerra » (Resoconto sommario Senato nn. 309 e 310 del 16 novembre 1989, pagina 35).

Le ragioni morali, sociali e giuridiche che sono alla base della proposta sono evidenti ed il non considerarle dimostrerebbe una volontà decisamente contrastante con i principi di civiltà e solidarietà seguiti dal nostro Paese verso quanti soffrono nel mondo per l'emarginazione e l'indigenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Assegno speciale aggiuntivo  
per i genitori dei caduti).*

1. In favore dei genitori dei militari caduti in guerra o dei civili morti per causa di guerra, titolari dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle M ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come rispettivamente sostituite e introdotte dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è corrisposto uno speciale assegno aggiuntivo dell'importo di lire 60.000 mensili.

2. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della citata legge n. 656 del 1986.

## ART. 2.

*(Consultazione periodica  
dei rappresentanti associativi).*

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministro del tesoro rende nota al Parlamento la consistenza numerica delle partite di pensione di guerra rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il Ministro del tesoro convoca, con cadenza biennale, i presidenti delle associazioni nazionali legittimate ad esercitare specifiche funzioni di protezione e tutela delle categorie dei pensionati di guerra dalle stesse rappresentate, per procedere ad un esame congiunto di eventuali ipotesi modificative della vigente normativa che disciplina la pensionistica di guerra.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15 miliardi per il 1990, lire 12 miliardi e 500 milioni per il 1991 e lire 10 miliardi per il 1992, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.